

COMUNE DI CUORGNE' (TO)



Prot. n. : 8009 del 26/04/2013

RA C



Corte dei conti

Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte

Via Roma, 305 - 10123 Torino

Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0004630-24/04/2013-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **CUORGNE' (TO)**

Oggetto: Comune di **CUORGNE' (TO)** - Rendiconto 2011.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. **128** /2013/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data **17/04/2013**

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 128/2013/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore

nell'adunanza del giorno 17 aprile 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Cuornè (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettiva l'effettività del controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono

idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Considerata la natura delle misure che devono essere adottate nella fattispecie prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, è necessario che, ferma restando la competenza di ciascun organo dell'Ente locale nell'assunzione di ciascun provvedimento, il Consiglio comunale o provinciale prenda atto dei contenuti della pronuncia della Corte e manifesti la volontà di procedere al superamento delle criticità assumendo i provvedimenti di sua competenza e fornendo gli indirizzi per l'adozione di quelli di competenza degli altri organi.

Considerato

L'Ente è stato oggetto di pronuncia n. 72/2012/SRCPIE/PRSE, emanata a seguito del controllo effettuato sul rendiconto 2010, nella quale è stato rilevato il persistente utilizzo di anticipazione di tesoreria dall'esercizio finanziario 2008 ed è stato invitato l'Ente ad adottare i provvedimenti correttivi atti ad evitare il ripetersi dell'ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria ed a trasmettere apposita relazione entro il 10 ottobre 2012.

L'Amministrazione, con nota prot. n. 16469 del 9 ottobre 2012, ha trasmesso tale relazione, nella quale ha evidenziato che:

- Il Consiglio Comunale con provvedimento n. 33 del 1° ottobre 2012 (non allegato) in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ha deliberato che non emergono situazioni che alterano gli equilibri finanziari generali;
- nel corso dell'esercizio 2012 l'Ente ha cercato di ridurre le spese di natura corrente: tale importo risultava pari ad euro 5.617.014,35 nel 2011 e risulterebbe pari ad euro 5.540.414,00 nel 2012, importo non confermato dalla relazione di "Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio" allegata alla nota sopra indicata, dove la proiezione di tali spese al 31.12 è pari ad euro 6.552.808,00;
- è stato redatto l'elenco degli immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, comprendente tre immobili comunali per euro 299.000,00, di cui viene prevista l'alienazione nel corso del 2012;
- permane per tutto il 2012 (fino al mese di settembre) il ricorso all'anticipazione di tesoreria, con una lieve riduzione a seguito del miglioramento dei flussi di cassa nei mesi di Aprile e Giugno-Luglio dovuti alla

riscossione della TIA e della prima rata dell'IMU, che comunque non hanno consentito di estinguere tale anticipazione nei mesi indicati.

L'Ente evidenzia infine che ha dovuto anticipare somme per euro 365.475,46 per la realizzazione di opere pubbliche finanziate con trasferimenti dalla Regione Piemonte non ancora incassati e che tale importo è comunque inferiore all'importo dell'anticipazione media che da gennaio a settembre è pari ad euro 819.940,24 e nei mesi di febbraio e marzo risulta rispettivamente di euro 1.085.863,98 ed euro 1.240.725,28.

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Cuorgnè (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2011, e dall'esito della successiva Istruttoria permangono le seguenti criticità relative a:

1. persistente ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
2. nel triennio 2009-2011 la parte corrente del bilancio è stata chiusa con una differenza negativa e sono state utilizzate entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive;
3. residui attivi Titolo I e III anche in relazione all'avanzo di amministrazione;
4. rapporto sulla tempestività dei pagamenti;
5. spese di rappresentanza di rilevante entità e comprendenti voci di dubbia riconducibilità alla categoria.

Con nota prot. n. 4132 del 26 febbraio 2013 il Sindaco ed il Revisore hanno trasmesso chiarimenti in relazione alle criticità sopra evidenziate e riassunte nella scheda di sintesi inviata all'Ente dal Magistrato Istruttore, e, con particolare riferimento a quanto già evidenziato con nota prot. n. 16469 del 9 ottobre 2012, hanno specificato che, nel corso dell'esercizio 2012, sono state ridotte le spese correnti per complessivi euro 162.155,58; le alienazioni previste nell'esercizio finanziario 2012 per euro 299.000,00 si sono concretizzate per euro 124.297,37, destinate per euro 64.000,00 all'estinzione anticipata di un mutuo e per euro 60.297,37 alla realizzazione di spese di investimento; il saldo di cassa al 31/12/2012 risulta negativo per euro 195.629,57, ma di importo inferiore rispetto al deficit registratosi al 31/12/2011 pari ad euro 370.114,98: il miglioramento è avvenuto in presenza di un contesto di generalizzata difficoltà causata dai tagli dei trasferimenti statali e dei perduranti ritardi negli incassi, in particolare dalla Regione Piemonte nei cui confronti permane il credito di euro 380.427,98 a finanziamento di un'opera già interamente realizzata e saldata con anticipo da parte del Comune.

A seguito di tale nota, il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione le questioni sopra rilevate ed ha chiesto al Presidente f.f. della

Sezione di fissare apposita camera di consiglio.

Ritenuto

1. L'esame del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2011 ha evidenziato che l'Ente ha fatto continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria sia nel 2011 che nel 2012. L'entità delle anticipazioni non restituite al 31/12/2011 è pari ad euro 370.114,98. Tale importo risulta superiore al 5% rispetto alle entrate correnti (con conseguente non rispetto di uno dei parametri ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010-2012):

	2008	2009	2010	2011	2012*
Entità delle anticipazioni non restituite al 31/12	432.136,98	749.641,70	355.996,28	370.114,98	195.629,57

Fonte: SIRTEL

*Dato fornito dall'Amministrazione con nota prot. n. 4132 del 26 febbraio 2013

L'Amministrazione ha precisato che ha comunque registrato nell'ultimo triennio 2010-2012 un trend positivo nell'andamento degli incassi, e che nel corso del 2013 il Comune si impegna: a velocizzare ulteriormente i tempi di incasso, ad attuare una costante azione di riduzione della spesa corrente, all'alienazione di almeno tre immobili comunali i cui proventi saranno destinati o all'estinzione di mutui con la Cassa DD.PP. oppure al semplice miglioramento del fondo di cassa.

Si prende atto di quanto comunicato; tuttavia non si può non rilevare che le misure fin qui intraprese negli anni non hanno consentito di superare la criticità evidenziata, che si protrae a partire dall'esercizio 2008.

Si evidenzia pertanto che si è in presenza di una carenza di liquidità non meramente momentanea: l'operazione di anticipazione di tesoreria sembra ormai rientrare nell'ordinaria attività gestionale, e l'Ente dovrà quanto prima porvi rimedio, in quanto espressione di non sana gestione finanziaria e possibile indice di una situazione di squilibrio finanziario (in tale senso si cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011).

E' opportuno, pertanto, che l'Ente proceda ad una completa verifica dell'andamento degli incassi e dei pagamenti, eventualmente rimodulando la spesa corrente, attraverso anche la stesura di un piano che sulla base di indici attendibili e di tempi definiti in relazione al bilancio pluriennale dell'Ente porti al superamento della criticità in esame.

2. Nel triennio 2009-2011 la parte corrente del bilancio è stata chiusa con una differenza negativa, finanziata mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione (esercizio 2010) e dei contributi per permessi di costruire, come si evince dalla tabella

che segue:

1.2 Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale

	2009	2010	2011
Totale titoli (I+II+III)	6.148.169,44	5.991.165,82	6.042.955,34
Spese titolo I	5.898.770,01	5.407.643,62	5.617.014,35
Rimborso prestiti parte del Titolo III*	516.876,32	791.479,55	542.944,28
Differenza di parte corrente	-267.576,89	-207.957,35	-117.003,29
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente	0,00	253.440,00	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	279.571,00	14.804,00	147.087,00
Contributo per permessi di costruire	279.571,00	14.804,00	147.087,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni	11.994,11	60.286,65	30.083,71

Il mantenimento dell'equilibrio del bilancio, con particolare riferimento alla parte corrente del bilancio, è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali perché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con le risorse ordinarie (primi tre Titoli delle Entrate) derivanti dal prelievo tributario, dai trasferimenti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche e dai proventi dei servizi e delle attività svolte in favore della comunità locale.

In proposito l'art. 162, co. 6 del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente intesa quale saldo positivo o pareggio dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

In questo modo il legislatore ha inteso assicurare un equilibrio economico-patrimoniale impedendo il finanziamento di spese ordinarie e ricorrenti con entrate straordinarie o in conto capitale.

Il verificarsi di una situazione di squilibrio nella quale le spese correnti sono superiori alle entrate ordinarie evidenzia l'esistenza di un'anomalia gestionale che può essere temporanea o duratura.

Nel primo caso è sufficiente ricercare le cause della situazione di squilibrio che può essere determinata da incrementi di spesa eccezionali o da una imprevista riduzione delle entrate e porre in essere interventi di natura eccezionale che possono consistere in riduzioni di spesa, laddove possibile, o nell'utilizzo di entrate patrimoniali di Titolo IV per garantire l'equilibrio.

Nel secondo caso, se lo squilibrio si ripete nel tempo, è sicuro indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l'Ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli).

L'importanza dell'equilibrio di bilancio è stata recentemente ribadita dal legislatore che, nell'ambito della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione (Legge 24 dicembre 2012 n. 243), ha stabilito che i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (art. 9, co. 1 della Legge sopra citata).

Ha stabilito, inoltre, che qualora, in sede di rendiconto di gestione, gli Enti in questione registrino un valore negativo dei saldi indicati sopra, sono tenuti ad adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero della differenza negativa entro il triennio successivo (co. 2, del citato art. 9).

Anche se le disposizioni da ultimo richiamate si applicheranno a partire dall'esercizio 2016 (art. 21, co. 3 della citata Legge n. 243 del 2012), è opportuno che gli Enti locali attuino una gestione finanziaria diretta ad assicurare sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio della parte corrente del bilancio.

L'analisi dei dati contenuti nel rendiconto relativo all'esercizio 2011 del Comune di **Cuornè** evidenzia, come sopra esposto, la presenza di un saldo negativo di parte corrente negli esercizi 2009-2011 che è stato finanziato utilizzando entrate non ripetitive ed eccezionali.

In merito all'utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese non ripetitive, si osserva che nella tabella 1.3 --Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo-- sono indicate entrate non ripetitive pari ad euro 487.337,29, di cui euro 147.087,00 per contributo permesso a costruire (destinato a spese correnti come risulta dalla tabella 1.2), euro 144.769,44 per recupero evasione tributaria, euro 149.311,52 per sanzioni al codice della strada ed euro 46.169,33 per altre entrate. Tali entrate non ripetitive risultano destinate a spese aventi carattere non ripetitivo solo per euro 27.773,24:

1.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	147.087,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	144.769,44
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00
Sanzioni al codice della strada	149.311,52
Plusvalenze da alienazione	0,00
Altre *	46.169,33
Totale	487.337,29

* Altre: contributi per manifestazioni euro 9.775,56, rimborsi assicurativi euro 36.393,77.

Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	26.362,40
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	1.410,84
Spese per eventi calamitosi	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Altre *	0,00
Totale	27.773,24

Inoltre si osserva che le sanzioni per violazione del codice della strada presentano nel triennio 2009-2011 riscossioni in competenza pari a circa il 50% dell'accertamento e la stessa percentuale di riscossione si riscontra in riferimento alle entrate per recupero evasione tributaria anno 2011 (tabelle 1.6.2 e 1.6.4).

Il Sindaco e il Revisore del Comune, con la citata nota del 26 febbraio 2013, specificano che nel corso del 2012 non sono stati utilizzati oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente; i proventi derivanti dal recupero evasione tributaria accertati per euro 144.769,44 sono stati incassati nel corso del 2011 e del 2012 per euro 101.551,43 ed è in corso il recupero coattivo delle quote non incassate; i proventi per sanzioni al codice della strada accertati per euro 149.311,52 sono stati incassati per euro 85.945,90 nel corso del 2011 e per euro 19.330,93 nel corso del 2012, la percentuale ad oggi insoluta è pari al 29,49%. Per l'anno 2013 l'Amministrazione evidenzia che destinerà a spese ripetitive soltanto una quota parte delle entrate sopra indicate.

Al riguardo, si ribadisce che le entrate non ripetitive, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che

si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria profila rischi per i futuri equilibri di bilancio. In generale, fattori di possibili squilibri nella gestione finanziaria si riscontrano in presenza di riscossioni significativamente inferiori rispetto al dato accertato in relazione alle seguenti poste di entrata: contributo per permesso di costruire, sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, recupero evasione tributaria. Pertanto, la gestione di tali poste di bilancio implica l'adozione di particolari criteri di prudenza, già in fase di accertamento dell'entrata, a causa della natura incerta delle riscossioni ad esse legate. Infatti, tali riscossioni sono dipendenti da fattori difficilmente governabili e prevedibili da parte dell'Ente che, pertanto, ove non adotti appropriate modalità di gestione, incorre in possibili squilibri di bilancio. Tali entrate, se destinate a spese correnti ripetitive, sicuramente incidono negativamente sui futuri equilibri di bilancio a causa della loro incertezza ed aleatorietà.

3. Con riferimento ai residui attivi, si evidenzia che l'ammontare dei residui del Titolo I e del Titolo III risalenti ad annualità antecedenti al 2007 al 31/12/2010 è pari ad euro 389.735,40, superiore all'avanzo di amministrazione accertato nel corso del 2010 (pari ad euro 246.151,56). I residui del Titolo I e III risultano ancora da riscuotere al 31/12/2011 per euro 334.175,02:

1.8.1 Movimentazione nell'anno 2011 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2007.

	Titolo I	Titolo III	Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2010	88.416,51	301.318,89	18.038,34
Residui riscossi	17.260,24	23.904,29	1.741,01
Residui stralciati o cancellati	3.979,12	10.416,73	0,00
Residui da riscuotere	67.177,15	266.997,07	16.297,33

Sorgono pertanto perplessità in merito all'effettiva consistenza, sostanziale e non meramente contabile, dell'avanzo accertato nel 2011 pari ad euro 307.349,11, posto che lo stesso è costituito per euro 302.748,26 da crediti di dubbia esigibilità (domanda 7.b.1, Sez. I).

Il Sindaco e il Revisore del Comune, con la citata nota del 26 febbraio 2013, confermano che alla data del 31/12/2011 risultano ancora da riscuotere residui attivi risalenti ad annualità precedenti al 2007 per un ammontare di euro 334.175,02; che, pur riconoscendo le difficoltà nell'esazione di alcune voci di entrata, gli accertamenti sono sempre stati effettuati sulla base del principio di competenza finanziaria e l'Ente ha sempre dato corso con tempestività alle procedure necessarie per il recupero dei

crediti; che nel corso del 2012 è stata data attuazione all'art. 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012, iscrivendo nel bilancio il fondo svalutazione crediti per complessivi euro 77.186,76; che con il rendiconto 2012 si procederà all'operazione di riaccertamento dei suddetti residui provvedendo all'eliminazione totale o parziale dei residui che saranno riconosciuti insussistenti, allo stralcio dal conto del bilancio ed inserimento nel conto del patrimonio tra le attività per immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di prescrizione, oppure all'accertamento della definitiva inesigibilità, all'iscrizione del fondo svalutazione crediti corrispondente al 25% dei residui conservati nel bilancio di previsione 2013.

Si prende atto di quanto comunicato dall'Amministrazione ribadendo tuttavia le perplessità sopra sollevate in merito all'effettiva consistenza dell'avanzo accertato nel 2011 pari ad euro 307.349,11, costituito totalmente da fondi vincolati dovuti a crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 302.748,26 (a fronte di crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 306.714,33, domanda 7.b.1, Sez. I), anche in considerazione del fatto che lo stesso Ente ha segnalato nella nota sopra citata la presenza di crediti di difficile riscossione nei confronti di alcune sue società partecipate: la CSEA S.C.P.A e la CESMA S.C.A.R.L.

In particolare, in sede istruttoria l'Ente ha evidenziato che, per quanto riguarda la CSEA S.C.P.A., con sentenza in data 13 aprile 2012 il Tribunale di Torino ne ha dichiarato il fallimento; il Comune di Cuornè vantava nei confronti di CSEA crediti per complessivi euro 140.524,57 derivanti da affitti e rimborsi spese di un immobile di proprietà comunale. L'Amministrazione aveva a tal fine incontrato i vertici della società per concordare un piano di rientro, tali azioni intraprese hanno portato nel novembre 2011, all'incasso di una somma pari ad euro 44.596,42; a seguito della dichiarazione di fallimento, il piano di recupero si è interrotto e il Comune, nell'ambito della procedura fallimentare ha richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo dei crediti maturati fino alla data del fallimento per euro 140.170,20 al privilegio speciale su beni mobili e la somma di euro 2.991,92 in prededuzione. A tal fine si rammenta quanto previsto al punto 101 del principio contabile n. 3 -il rendiconto degli enti locali: ".....I crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita....."

Per quanto riguarda la CESMA S.C.A.R.L. il Comune ha precisato di vantare crediti per euro 19.500,00 afferenti il rimborso delle spese di gestione anno 2011 della struttura museale e ha comunicato che detta società, dopo un periodo di difficoltà, ha ricominciato ad effettuare i versamenti con regolarità.

4. In relazione al -Rapporto sulla tempestività dei pagamenti-, l'Organo di

revisione ha specificato che: "la programmazione dei pagamenti, pur essendo stata attentamente valutata, non si è tradotta in un rapporto scritto", "l'Amministrazione si è sforzata di accelerare i pagamenti a favore dei creditori scontrandosi tuttavia con l'esigenza di rispettare le norme sul patto di stabilità e di non peggiorare il saldo di cassa".

Il Sindaco e l'Organo di revisione del Comune nella nota del 26 febbraio 2013 hanno evidenziato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 21 del 13 febbraio 2012, ha approvato il piano programmatico dei pagamenti per l'anno 2012. Gli incassi per l'anno 2012 previsti (dal suddetto piano programmatico) in euro 9.658.007,68 si sono realizzati per euro 9.095.427,09, mentre i pagamenti previsti in euro 9.627.331,13 sono stati effettuati per euro 9.291.056,66, con miglioramento delle tempistiche di pagamento sia nel corso dell'esercizio 2011 sia nel corso del 2012.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto sopra evidenziato dall'Ente in merito alla regolarità tenuta nei pagamenti, ribadisce la necessità dell'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, anche alla luce delle più recenti disposizioni legislative emanate in materia (D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192). Scopo della disciplina è "garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", da un lato favorendo l'estinzione dei debiti pregressi, dall'altro evitando la formazione di nuove situazioni debitorie, attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle relative risorse di bilancio, sia per le spese di natura corrente o che per quelle in conto capitale. Ai Comuni è imposto l'obbligo di effettuare l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle relative risorse in bilancio, e quindi di effettuare un programma di pagamenti che sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio. Tale analisi deve tener conto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa in materia di patto di stabilità interno, i cui obiettivi, tuttavia, devono essere raggiunti, non tanto attraverso una limitazione/contrazione dei pagamenti delle spese di investimento già effettuate, con inevitabili conseguenze in termini di pagamento d'interessi e di penali, bensì attraverso un'oculata programmazione a monte degli investimenti e una corretta gestione degli impegni conseguenti.

5. Con riferimento alle spese di rappresentanza, l'esame del prospetto trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 16, comma 26 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 ha evidenziato un ammontare rilevante di spese (per un importo complessivo di euro 39.081,16, finanziate con contribuzione da Fondazione C.R.T., Intesa San Paolo, Unicredit Banca S.P.A. per euro 22.380,16), delle quali alcune di dubbia riconducibilità alle tipologie consentite:

- fiori per compleanni novantenni e matrimoni civili -diverse- per euro 672,62;

- coppe -manifestazioni varie- per euro 999,99;
- spese varie -carnevale febbraio 2011- per euro 2.446,63;
- luci ed addobbi natalizi, proiezioni architetture e noleggio attrezzature -natale (dicembre 2011)- per euro 13.733,50;
- pubblicità radiofonica su giornali -saldi, spread e solidarietà del (Gennaio 2012)- per euro 907,50.

Come noto, mancando una precisa tipizzazione delle singole voci da parte del legislatore, dall'elaborazione giurisprudenziale si evince che per spese di rappresentanza devono intendersi quelle sostenute dall'Ente locale a titolo di liberalità per migliorare la propria immagine senza che vi sia uno specifico obbligo in capo al diretto beneficiario della spesa stessa. Esse servono ad accrescere il prestigio dell'Ente (visita di soggetto esterno qualificato, inaugurazione di una mostra, conferenza stampa di presentazione di una iniziativa, visita degli amministratori del comune gemellato, ecc.), inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale. È evidente che il predetto grado di idoneità è ravvisabile soltanto in diretta connessione, da un lato, con la qualità dei soggetti che, in quanto espressione normativamente riconosciuta della istituzione, esplicano l'attività; dall'altro, con le circostanze temporali e modali dell'attività stessa che, per assumere una precisa valenza rappresentativa, devono avere il carattere della eccezionalità, rinvenirsi, cioè al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell'amministrare. Ne discende che un'attività di rappresentanza non può configurarsi se svolta da soggetti non particolarmente qualificati e che essa non ha ragione d'essere nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, anche se questi siano intrattenuti con soggetti estranei all'Amministrazione. Analogamente, e a maggior ragione, l'idoneità al raggiungimento dei fini istituzionali va esclusa per quelle manifestazioni di saluti o di auguri in occasione di particolari eventi o ricorrenze (promozioni, trasferimenti, collocamento a riposo, matrimoni, ecc.) nei confronti di appartenenti alla stessa Amministrazione, ovvero per quelle che, travalicando il fine rappresentativo, si traducano in veri e propri atti di liberalità. Devono, pertanto, riconoscersi idonee al compimento del fine istituzionale tutte quelle attività, eventualmente implicanti oneri finanziari per forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico, che siano da svolgere, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità a carattere ufficiale tra organi dell'Amministrazione con precisa veste rappresentativa e organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività. L'ufficialità dell'occasione e la rappresentatività di entrambi i soggetti del rapporto costituiscono, infatti, gli elementi la cui ricorrenza consente

all'Amministrazione di assumere una soggettività formale specificamente idonea ad esaltare il suo ruolo verso l'esterno.

In assenza di tipizzazione legislativa, le spese in argomento, pur essendo discrezionali nell'an, in base alle regole di buona amministrazione sarebbe opportuno che esse venissero definite attraverso l'adozione di uno specifico regolamento, indicante i criteri generali di indirizzo, la tipologia delle spese in esame, i presupposti di legittimità dei relativi atti di spesa, con particolare evidenza all'aspetto della proiezione esterna dell'Ente locale ed ai soggetti autorizzati ad effettuare tali spese, nonché alla procedura per la gestione amministrativa e contabile delle medesime. Oltre all'individuazione dei criteri guida contenuti nell'atto regolamentare, è necessario dare rilievo, nei singoli atti di assunzione di impegno di spesa, delle motivazioni che danno origine alla spesa.

Le criticità sopra segnalate ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. sono gravi ed in prospettiva mettono in pericolo gli equilibri finanziari, sicché ai sensi dell'art. 148 bis, co. 3, del TUEL il Comune di Cuornè è tenuto ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente delibera, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, ed a trasmettere alla Sezione i provvedimenti adottati. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di valutazione negativa da parte della Sezione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

invita

l'Amministrazione comunale di **Cuornè (TO)**:

- ad adottare un piano, da completarsi nell'ambito del ciclo del bilancio pluriennale dell'Ente, per addvenire al superamento della criticità consistente nello squilibrio determinato dal costante ricorso ad anticipazione di tesoreria;
- ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive;
- a fare affidamento su un avanzo di amministrazione calcolato ed utilizzato nel rispetto rigoroso del principio della prudenza, provvedendo a stralciare i crediti di dubbia esigibilità dal conto del bilancio;
- a dare corretta applicazione all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009;

- a verificare per il futuro, che le spese di rappresentanza rispondano rigorosamente alle finalità ed all'interesse istituzionale dell'Ente.

I suddetti provvedimenti dovranno essere adottati, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente delibera, e dovranno essere trasmessi a questa Sezione per la prescritta verifica.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Cuorgnè (TO)**.


IL RELATORE

(Dott.ssa Alessandra OLESSINA)



IL PRESIDENTE F.F.

(Dott. Mario PISCHEDDA)



Depositata in Segreteria il **24 APR. 2013**

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

